

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1804)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 1966 (V. Stampato n. 3295)

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(CORONA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(PRETI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio

(PIERACCINI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 luglio 1966*

Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni assimilate

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per consentire il proseguimento dell'attività degli Enti autonomi lirici e Istituzioni concertistiche assimilate fino al 31 dicem-

bre 1966, gli Enti del Teatro Comunale di Bologna, del Teatro Comunale di Firenze, del Teatro Comunale dell'Opera di Genova, del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Regio di Torino, del Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del Teatro La Fenice di Venezia, degli Spettacoli Lirici all'Arena di Verona, nonché l'Istituzione dei Concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma e la Istituzione dei Concerti del Conservatorio statale di musica « Pier Luigi da Palestrina » di Cagliari sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per il complessivo importo di lire sei miliardi.

Art. 2.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, provvederà a determinare per ogni ente i limiti di somma entro i quali potranno essere stipulati i mutui suddetti e — di intesa con il Ministero del tesoro — le modalità ed i termini inerenti alla stipulazione dei mutui.

Art. 3.

L'onere relativo all'ammortamento dei mutui per capitali, interessi e spese di contratto è a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.

L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni, mediante versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 gennaio 1968.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.